

## REGOLAMENTO (CEE) N. 413/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

relativo al regime da applicare alle importazioni in Germania, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di alcuni prodotti tessili (categoria 1) originari della Tailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3734/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative alla definizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 1), elencati in allegato, originari della Tailandia hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che le importazioni dei prodotti in Italia sono già soggette a limitazioni regionali per l'anno 1992 col regolamento (CEE) n. 3734/91;

considerando che l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Tailandia e la Comunità, applicato a partire dal 1° gennaio 1987, è stato prorogato sino alla fine del 1992 tramite uno scambio di lettere parafate l'8 ottobre 1991 ed è stato applicato a titolo provvisorio a partire dal 1° gennaio 1992;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata alla Tailandia, in data 4 febbraio 1992, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto alla Tailandia di limitare, per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni di prodotti tessili della categoria 1 verso Germania, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo ai limiti quantitativi provvisori elencati in allegato; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbono essere soggette provvisoriamente ai limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Tailandia tra il 4 febbraio 1992 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importazione in Germania, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di prodotti originari della Tailandia della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Tailandia verso Germania, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Tuttavia, i limiti quantitativi provvisori riportati in articolo 1 non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*

1. Le importazioni dei prodotti riportati in articolo 1 spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Tailandia verso Germania, Francia, Benelux,

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

<sup>(2)</sup> GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 7.